

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 24890/08 proposto da:

██████████ Società semplice, in persona del suo legale rappresentante F.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 2, presso lo Studio dell'Avv. Stefanori Angelo, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/05/07 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata il 14 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Angelo Stefanori, per la ricorrente;

udito l'Avv. dello Stato Sergio Fiorentino, per la resistente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 24890/08 proposto da:

██████████ Società semplice, in persona del suo legale rappresentante F.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 2, presso lo Studio dell'Avv. Stefanori Angelo, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/05/07 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata il 14 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Angelo Stefanori, per la ricorrente;

udito l'Avv. dello Stato Sergio Fiorentino, per la resistente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n. 87/05/07, depositata il 14 novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, pronunciando sull'appello proposto dall'Ufficio, in riforma della decisione n. 14/05/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, respingeva il ricorso della contribuente "██████████ S.s." avverso l'avviso di liquidazione col quale l'Amministrazione aveva revocato il beneficio dell'imposta di registro in misura fissa, di cui alla [L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4](#), in relazione all'acquisto di un'azienda agricola in (OMISSIS).

La CTR, diversamente dal primo giudice, per quanto rimasto d'interesse, riteneva che per aver diritto all'agevolazione in parola la contribuente fosse tenuta a presentare sia il "piano di cultura e conservazione" di cui alla [L. n. 984 del 1977, art. 10](#), u.c., e sia ad effettuare i corrispondenti lavori di forestazione; piano e lavori che la contribuente non aveva però provato di aver presentato ed eseguito, cosicché, giudicava la CTR, correttamente l'Ufficio aveva provveduto alla revoca dell'agevolazione. Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza à sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, deducendo "Violazione e falsa applicazione della [L. n. 984 del 1977, art. 7](#)", sostenendo, in buona sostanza, che la [L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4](#), era norma autonoma, quindi da non mettersi in combinazione con la [L. n. 984 cit.](#), art. 10, u.c., il quale ultimo prevedeva, ma appunto per ragioni diverse da quelle del diritto all'agevolazione, la necessità della presentazione di un "piano" colturale ecc; tant'era vero, che l'art. 7 non prevedeva termini in relazione agli adempimenti di cui all'art. 10; cosicché, continuava la contribuente, la CTR aveva errato nel ritenere che il diritto all'agevolazione in parola dipendesse dalla presentazione del piano e dalla effettuazione dei lavori di forestazione; giacché, concludeva la contribuente, la legge era nel senso che il beneficio dovesse spettare semplicemente in relazione al carattere forestale della Società contribuente ed alla sua durata non inferiore a diciotto anni, uniche condizioni difatti stabilite dalla [L. n. 984 del 1977, art. 7](#). Il quesito era:

"Confermi la Corte che la [L. n. 984 del 1977, art. 7](#) non deve essere letto in combinato disposto con l'art. 10 stessa legge, talché il riconoscimento dei benefici fiscali di cui all'art. 7, comma 4 non è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti, per altre finalità, dall'art. 10 stessa L.. Non è dunque necessaria la presentazione del piano di coltura ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa".

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha invero già avuto modo di scrutinare la questione, osservando che la [L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4](#), in nessun modo è coordinato con l'art. 10, u.c., stessa L.; per es., non stabilisce alcun termine decadenziale rispetto alla presentazione del "piano" ed alla effettuazione dei lavori; e la mancanza di previsione di detti termini perentori, non permette di far conseguire la revoca dell'agevolazione in caso siano assenti "piano" e lavori; e, per di qui, la finale illazione, costantemente affermata da questa Corte, per cui, pel riconoscimento del diritto alla registrazione in misura fissa di cui alla [L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4](#), non è richiesta "l'effettiva

realizzazione di interventi di forestazione" (Cass. sez. trib. n. 22217 del 2011; Cass. sez. trib. n. 13656 del 2009).

2. Assorbito il secondo motivo.

3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia deve essere da questa Corte definita nel merito coll'accoglimento del ricorso della contribuente.

4. Nella circostanza che il richiamato orientamento giurisprudenziale si è formato e consolidato dopo il radicarsi della lite, debbo farsi consistere i giusti motivi che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013